

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

---

## **Imposta di registro, esito definitivo delle impugnazioni esperite nel corso del giudizio che determina l'annullamento o la revoca degli atti giudiziari sottoposti a tassazione**

*Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37 (secondo cui gli atti dell'autorità giudiziaria in materia civile che definiscono anche parzialmente il giudizio sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione sono stati impugnati o siano ancora impugnabili..., salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato) va interpretato nel senso che, qualora l'esito definitivo delle impugnazioni esperite nel corso del giudizio determini l'annullamento o la revoca degli atti giudiziari sottoposti a tassazione (ad esempio la revoca del decreto ingiuntivo), confermati, invece, dalla sentenza di primo grado, l'Amministrazione finanziaria che abbia emesso legittimamente l'avviso di liquidazione dell'imposta principale e la relativa cartella esattoriale, ma che non abbia riscosso coattivamente l'imposta, è, pure se soccombente, priva di interesse a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello del giudice tributario, in quanto il pagamento dell'imposta, sebbene dovuto sulla base della originaria attribuzione patrimoniale, è successivamente divenuto privo di presupposto impositivo, essendo venuti meno i previsti effetti traslativi (e comporterebbe l'obbligo di immediato rimborso da parte della medesima amministrazione).*

**Cassazione civile, sezione tributaria, sentenza del 12.11.2014, n. 24097**

*...omissis...*

La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 120//05/07, depositata il 11.3.2008, respingeva l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 53/22/2006, che aveva annullato la cartella di pagamento registro atti giudiziari emessa nei confronti di xxxxxxxx relativa all'imposta di registro su atti giudiziari a seguito di sentenza del Tribunale di Milano che confermava due decreti ingiuntivi emessi nei confronti della contribuente, successivamente revocati dalla Corte di appello.

I giudici di appello rilevavano che, a seguito della riforma della sentenza del tribunale ad opera della corte d'appello e la conseguente revoca dei decreti ingiuntivi, l'imposta non era dovuta.

Proponeva ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, deducendo i seguenti motivi: a) violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4 e nullità della sentenza per mancanza delle ragioni giuridiche della decisione, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, avendo il giudice di appello ritenuto fondato l'annullamento della cartella di pagamento, dichiarato dai primi giudici, con riferimento all'aspetto sostanziale, omettendo di applicare la normativa vigente; b) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, art. 54, comma 4, art. 56, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, non essendo ammessa come causa di esenzione dall'obbligo tributario la proposizione di impugnazione finalizzata alla riforma del titolo; c) violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 54, comma 5, e D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, commi 1 e 2 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, avendo la CTR erroneamente dichiarato non dovuta la sanzione perchè la sentenza di primo grado, in relazione alla quale è stata liquidata l'imposta, è stata riforma di appello. L'intimata non svolgeva attività difensiva.

Il ricorso è stato discusso alla pubblica udienza del 2.10.2014, in cui il PG ha concluso come in epigrafe.

I motivi, stante la loro connessione logica, possono essere esaminati unitariamente.

Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37, stabilisce che "gli atti dell'autorità giudiziaria in materia civile che definiscono anche parzialmente il giudizio (come nella specie) "sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili..., salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato".

La "ratio" della sanzione discende da una previsione normativa autonoma rispetto all'esito del giudizio avente ad oggetto la pronuncia civile su cui si è radicato il presupposto impositivo e l'obbligo della sanzione scaturisce dal solo fatto del mancato pagamento del tributo entro la scadenza del termine, in forza di una condizione implicita che, tuttavia, che non si sua formato il giudicato sugli atti giudiziari con conseguente revoca dell'atto presupposto d'imposta. Il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37 cit., va interpretato nel senso che, qualora l'esito definitivo delle impugnazioni esperite nel corso del giudizio determini l'annullamento o la revoca degli atti giudiziari sottoposti a tassazione (come nel caso di specie la revoca dei decreti ingiuntivi), confermati, invece, dalla sentenza di primo grado, l'Amministrazione finanziaria che abbia emesso legittimamente l'avviso di liquidazione

dell'imposta principale e la relativa cartella esattoriale, ma che non abbia riscosso coattivamente l'imposta, è, pure se soccombente, priva di interesse a ricorrere per cassazione avverso la sentenza di appello del giudice tributario in quanto il pagamento dell'imposta, sebbene dovuto sulla base della originaria attribuzione patrimoniale è successivamente divenuto privo di presupposto impositivo, essendo venuti meno i previsti effetti traslativi, e comporterebbe l'obbligo di immediato rimborso da parte della medesima amministrazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 19953 del 14/10/2005). Infatti non avendo l'Amministrazione, a fronte del rifiuto dei contribuenti di ottemperare alla richiesta contenuta nell'avviso di liquidazione, proceduto alla riscossione coattiva del tributo, vengono a mancare i requisiti del diritto fatto valere che devono permanere fino al momento della decisione, essendo la concreta ed attuale sussistenza del diritto fatto valere condizione per l'accoglimento della domanda.

Nella specie l'interesse ad agire da parte della Amministrazione finanziaria è venuto meno, non sussistendo più i presupposti traslativi sui quali si fondava la richiesta del tributo, ormai sfornita di presupposto impositivo, ed appare illogico sostenere la tesi relativa alla necessità di un pagamento, non più preventivo, dell'imposta, cui dovrebbe seguire l'immediato rimborso della spesa.

Pertanto correttamente la CTR ha dichiarato che a seguito della riforma della sentenza del Tribunale di Milano ad opera della Corte d'appello, che ha revocato i decreti ingiuntivi, l'imposta non poteva più ritenersi dovuta. Va, conseguentemente, rigettato il ricorso.

La particolarità della questione costituisce giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

p.q.m.

Rigetta il ricorso.

Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**  
Direttore Scientifico: Luigi Viola

**ADMAIORA**  
Editrice

---